

## GIUSTINIANO IN LINGUA VIVA

1. – Sono sicuro che Gabrio Lombardi, al cui ricordo dedico queste note, si sia rigorosamente attenuto, da saldo cattolico qual era, a tutte le prescrizioni e raccomandazioni del Concilio Vaticano Secondo<sup>1</sup>. Dubito invece ch'esse gli siano tutte integralmente piaciute. Dubito, in particolare (e mi corregga chi sa che mi sbaglio), ch'egli sia stato esente da qualche dubbio circa l'opportunità

---

<sup>1</sup> Ci conoscemmo (pensate) sul finire del 1936, allorché io, fresco di laurea e bisognoso di guadagnarmi da vivere, mi trasferii a Roma presso l'Istituto di Studi Legislativi di Salvatore Galgano, dove attendevo quotidianamente (seicento lire al mese) a correggere montagne di bozze e, in alternativa, ad annotare con riferimenti al diritto italiano vigente decine e decine di sentenze dei giudici francesi e tedeschi (esperienza molto faticosa, quella comparativistica, ma che mi è stata di grande aiuto nella mia formazione, per quel poco che valgo, di giurista). Il lavoro mi durava dalle otto alle tredici: dopo di che, ogni giorno, un pasto frugale e via di corsa all'Istituto di diritto romano, ch'era paternamente diretto, con apertura indiscriminata a tutti i giovani studiosi d'Italia (e quindi anche a me, allievo ombrosissimo di un severo antifascista, Siro Solazzi), da Emilio Albertario. In quelle stanze Gabrio ed io simpatizzammo in modo particolare, e fummo tacitamente d'accordo nel non parlare mai di ciò (non molto, del resto) che avrebbe potuto dividerci. Ma intimità poca o punta: io preso dalla febbre di non sciupare un minuto di tempo, lui impegnato, oltre che nei suoi studi, nel compito di prestare assistenza, spesso efficacemente sostituendolo, a un maestro assorbito dalla politica di quell'epoca, Pietro De Francisci. Ci perdemmo di vista verso la metà del 1937, quando lasciai l'Istituto di Galgano per una girandola di attività che mi torna ormai difficile ricostruire con la memoria (borsa di studi a Berlino, entrata in magistratura, servizio militare a Piacenza, un anno di campagna nell'Unione Sovietica, altro ed altro su cui non è il caso che mi diffonda) e ci riucontrammo nuovamente a Roma nel 1942, dandoci reciprocamente notizia di aver studiato, tra gli altri, lo stesso argomento dell'*incestum iure gentium* e rimanendo ciascuno nella cavalleresca rinuncia di conoscere ciò che avesse scritto l'altro (solo più tardi constatammo di aver abbracciato sostanzialmente la stessa tesi: v. A. GUARINO, *Pagine di diritto romano* 7 [1995] 257 ss.). Poi anni ed anni di rapporti epistolari sempre più fitti e affettuosi, intermezzati da qualche incontro (e talvolta da qualche garbatissimo scontro) per libere docenze e per concorsi a cattedra. Nulla che valga la pena di raccontare, ad esclusione (forse) di questo. Quando, nel 1972-73, egli promosse e animò la sua vigorosa campagna (ch'era piuttosto una crociata) affinché avesse luogo un referendum abrogativo della legge sul divorzio civile, non tanto i suoi avversari quanto alcuni suoi così detti amici, che avevano tra le mani il governo della repubblica, tirarono fuori un certo argomento di squisito sapore giuridico per rinviare di un anno i comizi («*cunctando restituis rem*», pensavano forse, con Verg. *Aen.* 6.846, i cauti politicanti). Sdegnato, Lombardi organizzò una riunione di giuristi (tra cui, ricordo, Salvatore Satta) per contestare in pubblico, punto per punto, il serpentino cavillo e, pur sapendomi sostenitore dell'istituto del divorzio (non della pessima legge da cui fu regolato in Italia, per verità: v. A. GUARINO, *Osservazioni sul divorzio in Italia*, in *Dir. Giur.* 84 [1969] 1 ss.), mi chiese se volessi unirmi con un mio intervento alle critiche: il che era giusto facessi e dunque feci. Il referendum si svolse quindi quando doveva svolgersi, nel maggio del 1974, ed ebbe, con mia personale soddisfazione (non lo nego), l'esito sfavorevole che tutti sappiamo.

della messa officiata non piú in latino ma nella lingua viva del luogo di celebrazione<sup>2</sup>. Chi non ha pensato, infatti, di fronte a questa riforma della liturgia strettamente cattolica, ad una qualche sua coincidenza con la Riforma di Lutero ed alla contestatissima traduzione in tedesco-sassone dei sacri libri da questi pubblicata tra il 1522 e l'anno della morte, il 1546? E chi non si è sovvenuto, aggiungo, che di quella sua personale traduzione lo stesso Lutero, ricorrendo incessantemente al consiglio dei suoi amici, non fu mai pienamente soddisfatto, sí che la emendò in modi incisivi non una ma piú volte?<sup>3</sup>.

«Traduttore-traditore» dice, favorito dall'assonanza, un intraducibile motto italiano. L'impresa di *transducere* un discorso, una frase, una parola da una lingua all'altra o da linguaggio di un secolo lontano a quello del secolo nostro implica quasi inevitabilmente, malgrado ogni sforzo di fedeltà, il rischio di un *tradere* al lettore un senso diverso da quello genuino: un tradimento, come si dice da noi<sup>4</sup>. Di qui la necessità (prevista in parte dal Vaticano II) di accompagnare la traduzione del testo sacro, con la sua spiegazione, cioè con l'individuazione verbale del suo intimo «senso»: impresa estremamente difficile e spesso, a mio personale parere, molto mal realizzata. Insomma, se è lecito ci-

<sup>2</sup> Non è nelle mie capacità analizzare criticamente le ragioni per cui a questa riforma si oppose, con vari suoi seguaci, il vescovo Marcel Lefebvre (1905-1991), salvo che per riconoscere doverosamente che quelle ragioni non furono occasionate da superficiali ripicche.

<sup>3</sup> Per tutti: R. H. BAINTON, *Lutero* (rist. 1960) 288 ss. (= *Here I Stand. A life of Martin Luther*, 1953).

<sup>4</sup> Il tradimento può consistere, come ho accennato, non solo nell'arbitraria versione da una lingua contemporanea, ad altra lingua del pari contemporanea, ma anche nell'«ammodernamento» di un testo antico (e ciò sia in sede di traduzione, sia in sede di sceneggiatura, sia in sede di regia teatrale o cinematografica). Tra i molti esempi che potrei fare (a cominciare da quello della vittima piú di frequente immolata, che è indubbiamente il dramma di Amleto), mi limito a due recentissime (almeno a mio avviso, orride) operazioni di ammodernamento: quella di A. BUSI, *Decamerone da un italiano all'altro* (2 voll., 1990-1991, con citazione in frontespizio anche del «coautore» G. Boccaccio), e quella di F. ZEFFIRELLI, *Impostazione drammaturgica originale e regia* di L. PIRANDELLO, *Sei personaggi in cerca di autore* (1991), sulla quale ultima V. G. RABONI, *Sei personaggi in cerca di telecamere*, in *Corriere della Sera* 11 agosto 1991, p. 21. Trascuro di parlare anche di certi arbitrari bislacchi di regia, che renderebbero il discorso troppo lungo e deviato, ma non posso fare a meno di segnalare l'episodio clamoroso verificatosi in occasione del Festival estivo di Salzburg del 1992, allorché il direttore d'orchestra R. Muti ha depresso sdegnato la bacchetta di fronte alla messa in scena della *Clemenza di Tito* di W. A. Mozart, così come pretesa dai registi U. e K.-H. Herman (v. l'intervista concessa dal Muti a D. COURIR, in *Corriere della Sera* 5 agosto 1992, p. 20). Dato che ho parlato male del Busi, mi piace però di riconoscere il fascino della sua bella traduzione italiana di *Alice's Adventures in Wonderland* di L. CARROLL (= *Alice nel Paese delle Meraviglie*, 1993); né posso tacere che G. CELATI, *L'Orlando innamorato raccontato in prosa* (1994), ha reso felicemente e lietamente leggibile dai contemporanei il poema ormai quasi dimenticato (1476-1484) di Matteo Maria Boiardo e che R. GUARINI, *Il racconto dei racconti* (1994), ha addirittura rivelato, recentissimamente, un vero e proprio capolavoro, *Lo cunto de li cunti* (ovvero *lo trattenimento de' peccerilli*), scritto in napoletano antico, e ormai quasi del tutto dimenticato, da G. B. BASILE (1634-36). Ma il discorso potrebbe continuare.

tare Voltaire<sup>5</sup>, «guai a coloro che fanno traduzioni alla lettera e traducendo ogni parola ne snervano il significato». Questo è verissimo. Ma può una traduzione *ad sensum* non essere frutto, in misura più o meno larga, di un'interpretazione personale del traduttore? Ed è giusto, in tal caso, sottrarre al lettore la possibilità di rifarsi direttamente alla fonte e di tentar di capirla con i propri mezzi intellettivi? A questo punto il problema si rivela (altro che Pirandello) squisitamente filosofico. E a me non resta che ritirarmi in buon ordine<sup>6</sup>.

2. – Visto al livello del pianterreno (come è nelle mie possibilità, e comunque nei miei gusti), il problema della traduzione è analogo a quello che ci riguarda individualmente quando facciamo un cambio d'abito. Questa operazione è spesso opportuna e talvolta necessaria (credo sia inutile perdere il tempo in esempi), ma non deve consistere in un travestimento, cioè in un mascheramento della personalità del soggetto<sup>7</sup>. Il soggetto deve essere riconoscibile sia nelle sue fattezze materiali, sia nei suoi modi di esprimersi e di atteggiarsi.

Ciò posto in chiaro, vengo al punto specifico delle traduzioni in lingua viva delle fonti classiche, giuridiche e non giuridiche, di cui noi oggi disponiamo<sup>8</sup>. Sono (è ben noto) moltissime, quasi innumerevoli, e sono (è doveroso confessarlo) di grande aiuto anche a chi di quelle lingue ne mastichi più della media. Ma quanti tradimenti in quelle traduzioni (o, a volte, in quelle traduzioni di traduzioni)<sup>9</sup>. A prescindere dall'insano eppur diffusissimo vezzo di trasferire le composizioni poetiche in versi, col risultato di aggiungere travisamenti a travisamenti (di senso e di gusto), vi è il danno incalcolabile (e spesso non avvertibile a primo o secondo controllo) prodotto dall'ignoranza nei traduttori del significato tecnico di una locuzione o di una parola, nonché dalla pretesa degli stessi di ricorrere a termini od a fraseologie del tutto incoerenti con lo stile del-

<sup>5</sup> Nelle *Lettres sur les Anglais* (o *Lettres philosophiques*, 1734).

<sup>6</sup> Per tutti: G. MOUNIN, *Teoria e storia della traduzione* (1965). Ma v. anche gli autori citati da M. FUHRMANN, *Vom Uebersetzen lateinischer Rechtstexte*, in ZSS. 111 (1994) 363 ss., spec. nt. 2 e 4.

<sup>7</sup> Il pensiero corre quasi inevitabilmente all'*Amphitruo* di Plauto ed alle sue numerosissime rielaborazioni successive (per le quali v.: O. LINDBERGER, *The transformations of Amphitruon: Plautus, Molière, Kleist, Giraudoux*, 1985). Ma, a pensarci bene, il parallelo non calza. Iupiter riuscì egregiamente, in quella memorabile occasione ad ottenere Alcmena come «*uxor usuraria*», ma vi riuscì fingendosi Anfitrione (al quale dice di se stesso, nella versione di Molière, a. 3 sc. 10: «Et que ce qu'il a reçu d'elle / n'a par son coeur ardent été donné q'à toi»). Il traduttore, invece, non è un simulatore: egli dichiara al lettore che il testo è stato composto in altra lingua da un altro (o da se stesso), assicurandogli che esso ha l'esatto significato del discorso composto da lui.

<sup>8</sup> Il riferimento non può essere seriamente fatto, da me e in questa sede, che alle traduzioni in italiano più o meno correnti. Ma qualche appunto relativo a traduzioni in altre lingue, come si vedrà subito, non mancherà.

<sup>9</sup> Chi non ricorda l'epigramma sarcastico dedicato da Ugo Foscolo a Vincenzo Monti, autore di una notissima (e, per molti riguardi, pregevole) versione italiana dell'Iliade? «Questi è Vincenzo Monti, il cavaliere, / gran tradutor dei tradutor d'Omero».

l'opera tradotta<sup>10</sup>. Tra gli autori antichi così detti letterari, chi fa maggiormente le spese di questi fraintendimenti, sopra tutto sul piano del diritto, è indubbiamente Cicerone<sup>11</sup>. Ma anche per Livio e per gli altri le cose filano tutt'altro che lisce. E i testi strettamente o dichiaratamente giuridici, tra cui principalmente le istituzioni di Gaio e gli innumeri frammenti del *Corpus iuris*, che sorte riscuotono nelle traduzioni in lingua viva?

Ecco un quesito che come giurista io mi sono proposto (né credo di essere stato il solo) di sovente, restando tuttavia piuttosto incerto nel darvi risposta. Ed ecco il quesito che qui mi ripropongo nei confronti di recenti iniziative di traduzione della Compilazione di Giustiniano<sup>12</sup>. Iniziative tra le quali primeggia, almeno per la risonanza che ha avuto<sup>13</sup>, quella della versione tedesca a cura di O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H. H. Seiler<sup>14</sup>.

3. – Naturalmente, sono lontano un milione di anni-luce, o poco meno, dalla pretesa di giudicare la bontà di una versione da una lingua che conosco poco (il latino, cui si aggiunga il greco) in una lingua che conosco altrettanto poco (il tedesco). Del resto, non è che io sia esperto molto più che in quelle

<sup>10</sup> Visto che dianzi (nt. 7) ho citato l'*Amphitruo* di Plauto, mi limito a qualche nota intorno alla traduzione italiana di G. AUGELLO, *Plauto, Le commedie* 1 (1972) 53 ss., in I. LANA (cur.), *Classici latini UTET* (Torino): traduzione, peraltro, tra le migliori che io conosca. Non profferisco motto (so esprimermi anch'io in eleganza) sulle frequenti raffinatezze di espressione usate poco opportunamente per rendere il linguaggio secco e popolare di Plauto («ditichio» per *iurgium*, «anche tu dai in ciampanelle» per *tu quoque etiam insanis*, «cagnotto» per *verna*, «cuculiare» per *deludere*, «scorbacchiare» per *ludificare* ecc. ecc.). Di più. Posso indulgere alla verecondia che presiede alla resa in italiano del veemente v. 454 (*Nam si me inritassis, hodie lumbifragium hinc auferes*) con un «se mi farai uscire dai gangheri, oggi te ne andrai con le reni terremotate». Ma come si fa a perdonare la traduzione di *uxor usuraria* (cfr. arg. 1, 3 e v. 498) con «moglie presa in usufrutto»? Se mai, Iupiter (volendo evitare locuzioni boccaccesche) prese ad *usus* l'ignara Alcmena; ma meglio ancora si direbbe (volendo evitare ogni equivoco con un istituto giuridico ben preciso) che egli la tolse (abusivamente) «a profitto» (v. ERNOUT-MEILLET sv. *utor*).

<sup>11</sup> Tralascio anche solo di far cenno dell'immensa letteratura su Cicerone, ma non mi riesce di omettere il rinvio ad un mio precedente scritto: A. GUARINO, *Cicerone come e quando* (1990), in *PDR* 5 (1994) 78 ss.

<sup>12</sup> Per un quadro generale (senza pretese di completezza): A. GUARINO, *Storia del diritto romano* (1996<sup>11</sup>) n. 318 sub *e*.

<sup>13</sup> Recentissima, ma purtroppo del tutto fuori delle mie capacità di comprensione, la traduzione olandese a cura di J. E. SPRUIT, R. FEENSTRA, K. E. M. BONGENAAR (e numerosi altri) dal titolo *Corpus iuris civilis, Text en Vertaling*, di cui sono apparsi nel 1994 due volumi: il primo relativo alle *I. Inst.*, il secondo relativo a *D. 1-10*.

<sup>14</sup> *Corpus iuris civilis, Text und Uebersetzung auf Grund der Grundlage der von Theodor Mommsen und Paul Krüger besorgten Textausgaben, I. Institutionen*, gemeinschaftlich übersetzt von O. BEHREND, R. KNÜTEL, B. KUPISCH, H. H. SEILER (1990). L'opera di traduzione è in corso anche relativamente ai Digesti e alle Novelle, per un totale di dieci volumi. In proposito, per tutti: J. FILIP-FRIGESCHI, *Corpus Iuris Civilis*, in *ZSS.* 109 (1992) 586 ss.; U. MANTHE, *Rc.* in *Gnomon* 66 (1994) 521 ss.

due nella stessa lingua in cui parlo e scrivo, l'italiano, particolarmente considerando lo stato in cui essa è attualmente ridotta per le infiltrazioni di altri idiomi (da ultimo, sopra tutto l'anglo-americano) e per gli innumeri solecismi che la vanno spensieratamente pervadendo anche presso i piú rinomati autori<sup>15</sup>.

Io mi limito a dire, almeno nelle presenti pagine, solamente questo: che una traduzione del *Corpus iuris civilis*, anche se operata (come è il caso di quella tedesca, per non parlare di quella olandese) da eccellenti giusromanisti, ha un'utilità molto limitata per gli studiosi del diritto romano, ed ha un'utilità tutt'altro che illimitata per i lettori non giuristi e non romanisti comunque ignari del latino. Il primo punto è ovvio: basti pensare che la traduzione di Behrends e compagni è condotta su un'edizione critica, quella Mommsen-Krüger, ormai invecchiata, e senza tener conto delle varianti da essa indicate in nota<sup>16</sup>. Quanto al secondo punto, mi permetto di osservare che una «Zielübersetzung», una versione mirata direttamente (ed esclusivamente) alla comprensione da parte di un giurista contemporaneo, quale è appunto (e vuol essere) quella tedesca<sup>17</sup>, espone Giustiniano non già ad un puro e riconoscibile cambio d'abito, ma al pericolo di quel trave-

<sup>15</sup> Il problema di quale sia la vera lingua italiana è, notoriamente, troppo grosso per poter essere qui anche delibato. Una cosa solo è certa (o comunque ormai pacifica): che il suo paradigma sia costituito dal linguaggio dei grandi autori toscani o toscaneggianti (da Dante Alighieri ad Alessandro Manzoni ed oltre), con tutto il suo bagaglio di terminologie, di usi grammaticali e di nessi sintattici. Nulla di male, anzi al contrario, che la arricchiscano riconoscibili idiotismi di altra estrazione regionale. Nulla di male, neppure, che vi prendano stabile dimora riconoscibili parole di altre lingue aventi un senso specifico difficilmente traducibile. Il male è che le parole e le locuzioni straniere facciano irruzione nella nostra lingua a valanga, cioè a mo' di invasione barbarica (di «barbaro dominio» parlò, in un suo libro del 1933, il brillante giornalista Paolo Monelli), anche quando siano perfettamente traducibili: orrore che si sta verificando, dopo la seconda guerra mondiale, per le parole e le locuzioni inglesi, anzi americane (sul punto: A. GUARINO, *Soft Law*, in *Labeo* 39 [1993] 454 s.). Ed ancor peggiore è la situazione italiana moderna per via del fatto che all'imbarbarimento si va aggiungendo (causa il livello sempre piú basso della cultura media) la volgarizzazione del suo linguaggio (cui, per esempio, sta diventando sempre piú estraneo l'uso corretto dei verbi al congiuntivo). Aveva ragione il signor di Montaigne (*Ess.* 3.5) nel dire che «ceus qui veulent combattre l'usage par la grammaire se moquent»? Vorrei rispondere di no, ma temo proprio di sí. In un paese come il nostro, che ha tanto difficilmente e imperfettamente raggiunto la sua unità nazionale e che forse non si è ancora completamente liberato dal servaggio di secoli a favore di molteplici padroni, da un lato i vocabolari della lingua viva si vanno arricchendo ad ogni nuova edizione di svariatissimi altri termini stranieri, dall'altro i mezzi di comunicazione divulgativa (i «mass-media») si vanno semplificando nei loro messaggi in modi che rasentano spesso il puerile. Sull'infantilizzazione della società moderna: M. C. DEL RE, *Riti e Crimini del satanismo* (1994) 408 ss. (di cui non è peraltro il caso di accettare le illazioni).

<sup>16</sup> Sono gli stessi avvedutissimi autori i primi, sia pur implicitamente, ad ammetterlo. E, d'altro canto, che l'edizione critica Mommsen-Krüger sia eccellente, ma non sia assolutamente indiscutibile, è cosa riconosciuta ormai pressoché da tutti.

<sup>17</sup> V. le p. 265 ss. del vol. I (nt. 14).

stimento o mascheramento totale di cui ho detto poc'anzi<sup>18</sup>. Un pericolo tanto maggiore quanto maggiore è l'incapacità del lettore, pur se versato nella lingua latina, di afferrare le molte e insidiose peculiarità «giuridiche» di quest'ultima<sup>19</sup>.

Di questo pericolo offro qui due minimi esempi. Primo esempio. In I. 3.29.1 (testo corrispondente a Gai 3.169) si indica come causa di estinzione del rapporto obbligatorio l'*acceptilatio verbis*, specificandosi che essa è una «*imaginaria solutio*»<sup>20</sup>. Nulla da eccepire a quella che era indubbiamente diventata la funzione dell'istituto ai tempi di Giustiniano (e già, all'incirca, ai tempi di Gaio): la funzione di un negozio di remissione del debito in connessione con un finto pagamento. Ma è giusto tradurre, senz'altro, «*acceptilatio*» con «*wortförmlicher Erlass*»? Io direi di no<sup>21</sup>. Il «*ferre acceptum*» del *debitum* era strutturalmente una «dichiarazione di ricevuta» bella e buona, anche se funzionalmente si era ormai convertito in una dichiarazione formale di remissione. Non attenersi a questa più letterale traduzione significa precludere al lettore la possibilità di rendersi conto della origine e del successivo processo di trasformazione dell'istituto<sup>22</sup>.

Secondo esempio. In I. 4.1.2-2 (testo corrispondente a Gai 3.183-188) si elencano le quattro fattispecie antiche (qui non importa quali qualificabili come *genera* e quali qualificabili come *species*) del delitto di *furtum* («Diebstahl»): il *manifestum*, il *nec manifestum*, il *conceptum*, l'*oblatum*. Vi si parla inoltre di un'*actio furti prohibiti* e di un'*actio furti non exhibiti*<sup>23</sup>, aggiungendo (con riferimento all'età giustinianea): «*sed hae actiones, id est concepti et oblati et furti prohibiti nec non furti non exhibiti, in desuetudinem abierunt rell.*». Salve le prime due, che a noi italiani è facile tradurre con «furto flagrante» e che ai traduttori tedeschi viene altrettanto facile rendere con «*manifestester Diebstahl*» e «*nicht manifestester Diebstahl*»<sup>24</sup>, le altre fattispecie sono evidentemente qualificate a séguito di forzatissima ellissi, ma non vi è dubbio che

<sup>18</sup> *Retro* nt. 7.

<sup>19</sup> A parte il già citato FUHRMANN (*retro* nt. 7), si vedano gli *Atti del Convegno internazionale 'Il latino nel diritto'*, cur. S. SCHIPANI e N. SCIVOLETTO (1994), su cui A. GUARINO, in *Labeo* 40 (1994) 413 s.

<sup>20</sup> Gaio scrive, più prudentemente: «*veluti imaginaria solutio*».

<sup>21</sup> V. anche MANTHE (nt. 14) 523.

<sup>22</sup> Osservo di passata che non sarebbe male se l'istituto dell'*acceptilatio* fosse sottoposto a rinnovata e più approfondita riflessione storico-giuridica. Se si tiene presente che per Gaio l'*expensilatio* letterale non era un negozio creativo (*ex novo*) di obbligazione, ma un negozio novativo di obbligazione preesistente (dov'è la denominazione di *nomen transcripticium*: cfr. 3.128-130), vien fatto di pensare, in via ipotetica, ad un nesso originario molto stretto tra *stipulatio* ed *expensilatio* e quindi, fra l'altro, alla nascita del termine «*acceptilatio*» con riferimento all'*acceptum ferre* del debito nel *codex accepti et expensi*, non all'«*(acceptum) habeo*» della formula verbale. A questo proposito, riservo ad altra (ed eventuale) occasione le perplessità relative alla ricostruzione di *TH.* 77 + 78 + 80 + 53 + 92 pubblicata da G. CAMODECA in *Cronache Ercolanesi* 24 (1994) 137 ss.

<sup>23</sup> La prima azione così denominata già da Gaio, la seconda estranea al manuale gaiano.

<sup>24</sup> Cfr. Gai. D. 47.2.2: *Furtorum duo genera sunt, manifestum et nec manifestum*. La versione tedesca di OTTO, SCHILLING, SINTENIS (1832) 815 rende il testo così: «*Es giebt zwei Arten von Diebstahl, offenbaren und heimlichen*».

in esse «*furtum*» mantenga il significato primario di «atto illecito» e non passi affatto a significare la refurtiva, cioè il compendio del delitto di furto, cioè il «Diebsgut». Senonché, in omaggio alla «Zielübersetzung», i traduttori tedeschi sorvolano su ciò e parlano di «entdecktes Diebsgut», di «unterschobenes Diebsgut», di «Klage wegen verhinderter Diebstahlaufklärung», di «Klage wegen nicht herausgegebenen Diebsguts»<sup>25</sup>. La sostanza del testo originale è resa egregiamente, ma il *furtum* non è più il protagonista delle locuzioni usate in traduzione<sup>26</sup>.

4. – Ora mi si chiederà (così come mi chiedo anch'io): perché ho scritto quel poco (e di pochissimo conto) che precede? Forse l'ho scritto (rispondo) perché son vecchio e perché, non potendo più dare cattivi esempi, cerco di consolarmi dando buoni consigli<sup>27</sup>. Ma forse l'ho scritto (me lo si voglia concedere) anche allo scopo di battere, pur se per l'ennesima volta (i vecchi, si sa, si ripetono sino alla noia), su un chiodo essenziale del ragionare scientifico in genere, del ragionare giusromanistico in specie.

Gli studiosi moderni hanno a loro disposizione, man mano che il tempo passa, una sempre maggior quantità di mezzi facilitanti, che tolgono loro il fastidio dei controlli lessicali, delle ricerche bibliografiche, della copiatura con le loro stesse mani delle fonti, del rifacimento punto e daccapo dei loro elaborati (facilmente rattoppati o modificati, questi ultimi, con esperte digitazioni al «computer»), perfino della correzione delle bozze di stampa (le quali vengono sorvolate dal diretto passaggio alla macchina stampante del «floppy-disk» approntato dall'autore). A tutte queste comodità di lavoro si aggiungono anche le traduzioni in lingua viva, anzi le «Zielübersetzungen»<sup>28</sup>.

Chi può negare che tutto ciò sia un bene? Non sarò certo io a negarlo. Ma il chiodo che mi sta a cuore è che i giovani e giovanissimi studiosi non scendano in campo (come, per alcuni, a un occhio esperto è più che evidente) facendo capo esclusivamente ai marchingegni ed ai traduttori di cui sopra<sup>29</sup>,

<sup>25</sup> Bisogna dare atto ai traduttori che essi inseriscono tra parentesi le dizioni originali delle azioni: *actio furti concepti, oblati, prohibiti, non exhibiti*.

<sup>26</sup> Meno infedelmente avrebbero forse operato i traduttori, se avessero parlato di «furto qualificato (o aggravato?) da nascondimento della refurtiva ecc.».

<sup>27</sup> F. DE LA ROCHEFOUCAULD, *Maximes* (1678) n. 93: «Les vieillards aiment à donner des bons préceptes, pour se consoler de n'être plus en état de donner des mauvais exemples».

<sup>28</sup> Quanto alle traduzioni italiane, mi limito qui a segnalare quella delle istituzioni gaiane e delle istituzioni giustinianee operata da E. NARDI (1973-75) e la vecchia e cara traduzione del «Corpo del diritto» pubblicata dal VIGNALI nel 1856-60: v. A. GUARINO, *Storia del diritto romano* cit. n. 318. Ignoro (o meglio, non voglio sapere) se siano in corso progetti di versione più moderni affidati a studiosi di pari valore e competenza del Behrends e compagni. Se ve ne sono, ben vengano; ma se, come spesso succede in Italia, le sovvenzioni dello stato cadono a pioggia su iniziative temerarie e spensierate di studiosi meno calibrati, l'unica mia speranza è che quelle iniziative, come spesso succede, finiscano, dopo l'accurato sperperamento dei fondi, per dirla con Orazio (*ars poet.* 3-4), «*sturpiter atrum in piscem*».

<sup>29</sup> Di grande aiuto è anche la moderna trasmissione di testi e disegni per «fax».

non avendo (chi sa) mai visto e compulsato da vicino le edizioni critiche, i vocabolari, gli indici e addirittura gli specifici testi latini e greci che discutono<sup>30</sup>. Dio mi aiuti, ma il fatto è che talvolta, conversando con certi vivaci virgulti della giusromanistica contemporanea, ho avuto netta l'impressione che essi non abbiano utilizzato i loro risparmi (o le loro sovvenzioni) nemmeno per acquistarsi in proprio, non dico altro, una copia, di Gaio e del *Corpus iuris*. Traditori del proprio mestiere, direi. Traditori che il severo padre Dante, se fossero esistiti ai suoi tempi, avrebbe spediti nei ghiacci di Antenòra (seconda zona del nono cerchio, Cocito), «dà dove i peccatori stanno freschi»<sup>31</sup>.

A questi giovani e disinvolti compagni di lavoro è chiaro che io non auguro certo l'Inferno. Auguro loro al contrario, il Paradiso dei giusromanisti, purché facciano i debiti (ma non disumani) sacrifici necessari per arrivarvi. Ed auguro a me di non dovermi dire con certi versi (belli o brutti, non so) di Montale: «E il Paradiso? Esiste un paradiso?» / «Credo di sí, signora, ma i vini dolci / non li vuol piú nessuno»<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Per uno schizzo di come si studiavano e si discutevano i testi giuridici romani mezzo secolo fa, rinuncio con fatica ai miei personali ricordi di un Solazzi o di un Arangio-Ruiz e invito alla lettura del bellissimo pezzo di R. FEENSTRA, *Punkt und Komma in D. 5.3.5 pr. Zur Erinnerung an eine ungewöhnliche Begegnung*, in *Fs. H. Kiefner* (1994) 60 ss.

<sup>31</sup> Dante, *Inferno* 32.117.

<sup>32</sup> E. MONTALE, *Xenia* 2.8, in *Satura* (1971).